Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 19.01.2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione economica del personale per il periodo di 12 mesi – Indizione gara tramite trattativa diretta su MEPA.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Premesso che:

- in data 31.12.2020 è giunto a scadenza il contratto del servizio di gestione economica del personale dell'USRA, affidato con Determina n. 332 del 06.11.2019;
- il servizio di gestione economica del personale richiede specifiche ed approfondite competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale con necessità di un costante puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione e che non è possibile individuare, nell'ambito dell'organizzazione dell'USRA, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza;
- si rende, quindi, necessario procedere all'individuazione, nel rispetto del principio di rotazione, di un nuovo soggetto affidatario;

Considerato che attualmente sono in essere n. 9 incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, come risulta dalla documentazione agli atti dell'Ufficio e che pertanto è obbligatorio procedere periodicamente all'elaborazione dei cedolini ed ai conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili ad essi relativi;

Considerato che l'Ufficio, in virtù della contrattazione decentrata, provvede alla corresponsione del trattamento economico accessorio al personale dipendente;

Visto che l'art. 46 *quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevede che a decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'art. 67 ter e assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229;

Considerato altresì che l'Ufficio provvede direttamente alla corresponsione del trattamento economico attribuito al personale dipendente con il suddetto art. 46 *quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento del servizio in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;
- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";*

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata "Trattativa diretta";

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

Preso atto che la "Trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite "Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

Considerato che, dato l'importo e della prestazione richiesta e nel rispetto del principio di rotazione, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

Considerato che sul MEPA, tra gli operatori presenti nel bando "Servizi professionali di consulenza del lavoro", è presente il nominativo del Dott. Stefano Marchetti, che è abilitato fornire il servizio in oggetto e con il quale si avvia apposita trattativa diretta;

Evidenziato che ai fini della puntuale individuazione delle particolari condizioni di affidamento del servizio in oggetto, nonché per la disciplina dei rapporti con l'aggiudicatario, è risultato necessario predisporre apposito capitolato prestazionale, allegato "A" al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

Precisato che:

- il fine che s'intende perseguire è l'affidamento del servizio di gestione economica dei collaboratori dell'Ufficio e del personale dipendente, in riferimento al trattamento accessorio e al trattamento

economico previsto dall'art. 46 *quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96;

- il servizio avrà durata di 12 mesi, decorrente presumibilmente da febbraio 2021, con possibilità di proroga nei termini stabiliti dalla normativa vigente, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura;
- l'importo a base d'asta è stato quantificato in € 5.000,00 IVA esclusa di cui € 800,00 come quota fissa per adempimenti vari ed € 4.200,00 come quota variabile commisurata al numero dei cedolini paga emessi;
- l'Amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di affidare al fornitore, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto dell'affidamento.

Dato atto che l'affidamento del servizio sarà formalizzato tramite il "Documento di Stipula" generato dal portale "acquistinretepa.it" al termine della procedura;

Visto che per l'affidamento di cui trattasi è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **ZB2303B586;**

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila;

Ritenuto, tuttavia, rinviare l'imputazione della spesa successivamente all'aggiudicazione del servizio;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di autorizzare la contrattazione dell'affidamento tramite MEPA del servizio di gestione economica del personale, per il periodo di 12 mesi a decorrere presumibilmente da febbraio 2021, con possibilità di proroga nei termini stabiliti dalla normativa vigente, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura, attraverso Trattativa Diretta con il Dott. Stefano Marchetti, P.IVA. 01661030666;
2. di approvare l'allegato capitolato prestazionale al presente provvedimento (All. A) in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare l'importo a base d'asta della gara informatica di cui sopra, riferito alla durata di 12 mesi del servizio, in € 5.000,00, IVA esclusa, di cui € 800,00 come quota fissa per adempimenti vari ed € 4.200,00 come quota variabile commisurata al numero dei cedolini paga emessi;
4. di stabilire che per l'affidamento di cui trattasi è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **ZB2303B586;**
5. di provvedere all'imputazione della spesa successivamente al momento dell'aggiudicazione del servizio;
6. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 19.01.2021

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano